



COMUNE DI BUSANO

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del 01/03/2019

OGGETTO:

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove**, addì **UNO**, del mese di **MARZO**, alle ore **diciotto** e minuti **zero**, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per ordine del Sindaco, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta **PUBBLICA** ed in sessione **ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
CHIONO Giambattistino – Presidente	Sì
CORBO Leonardo – Vice Sindaco	Sì
MARCHETTO Federica – Assessore	Sì
DOGLIO Fabrizio Pietro – Consigliere	Sì
GRANELLA ROBERTO – Consigliere	No
BERTELLA Sara – Consigliere	Sì
POMATTO Ornella Margherita – Consigliere	Sì
VITTON MEA Daniele – Consigliere	Sì
LUONGO Alessandro – Consigliere	Sì
VIALE Maurizio Luigi – Consigliere	No
MATTEIS Eugenio – Consigliere	Sì
Totale presenti	9
Totale assenti	2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor **PUGLIESE Dott. Carmelo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. **CHIONO Giambattistino** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 di differimento dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019 (pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17/12/2018);

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 17 gennaio 2019 di ulteriore differimento dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 31 marzo 2019 (pubblicato sulla G.U. n. 28 del 02/02/2019);

Richiamato il comma 169 dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) il quale prevede che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto l'art.1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013 nel testo modificato dall'art. 1, comma 14, della legge di stabilità 2016:

“E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”

Visto il comma 14, art. 1, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che stabilisce:

- l'esclusione dalla tassazione l'immobile adibito ad abitazione principale a carico sia del possessore che dell'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo;

Considerato che con riferimento alla TASI (Tributo per i servizi indivisibili), l'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013, come sostituito dall'art. 1, comma 14, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Considerato che l'art. 1, comma 675, della legge n. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

Visto il seguente comma 676 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 (legge stabilità 2014):

“L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.”

Visto il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”;

Rilevato che la TASI è un tributo destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali ossia rivolti all'intera collettività a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e per i quali non è possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

Ritenuto individuare i seguenti servizi indivisibili per l'anno 2018, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	EURO
10	5	VIABILITA'	51.400,00
12	7	SERVIZI SOCIO SANITARI E ASSISTENZIALI	17.900,00
12	9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3.700,00
		Totale	73.000,00

Ritenuto confermare per l'anno 2019 le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI già in vigore nell'anno 2018,:

- Abitazione principale SOLO cat. A/1, A/8 e A/9 1,00 per mille

e relative pertinenze (una sola per ciascuna cat. catastale C/6, C/2 e C/7)

come definite e dichiarate ai fini IMU

- Altri fabbricati nella misura di 1,00 per mille
- Immobili cat. D nella misura di 1,00 per mille
- Fabbricati strumentali nella misura di Esente
- Immobili cat D10 nella misura di Esente
- Aree edificabili nella misura di Esente

Ritenuto altresì confermare per l'anno 2019 di non applicare nessuna detrazione sull'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9);

Ritenuto confermare inoltre, per i casi in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, stabilire nella misura del 20% il tributo complessivo spettante all'occupante ed il rimanente 80% al possessore;

Evidenziata la seguente tabella di “**VERIFICA RISPETTO ALIQUOTA MASSIMA IMU + TASI**”

Tipo immobile	ALIQUOTA TASI APPLICATA	ALIQUOTA IMU APPLICATA	ALIQUOTA MAX IMU+TASI DI LEGGE
Abitazioni principali SOLO CAT. A1-A8-A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria C/6, C/2 e C/7)	1,00 per mille	4,5 per mille	6,0 per mille
Altri fabbricati	1,00 per mille	8,1 per mille	10,6 per mille
Immobili Cat. D	1,00 per mille	8,1 per mille	10,6 per mille
Immobili Strumentali	ESENTE	/	/
Immobili cat. D10	ESENTE	/	/
Aree fabbricabili	ESENTE	8,1 per mille	10,6 per mille

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 09.04.2014 ad oggetto: “Regolamento imposta unica comunale (IUC)”, di approvazione del vigente regolamento TASI;

Richiamato il comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2013 che stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dall’art. 3 – comma 1 – lett. b) della Legge 213/2012;

Il Cons. Matteis interviene come segue: “Manifesto voto contrario, poiché non sono persuaso dell’equità dell’esonazione delle aree fabbricabili dalla TASI, che viene imposta dalla legge per i servizi indivisibili usufruiti dalla collettività”.

Il Consigliere Luongo a nome del Gruppo Nuova Primavera per Busano interviene come segue :”Non sono d’accordo sull’esonazione delle aree fabbricabili poichè non è giustificata, in quanto sono aree che hanno un valore e allo stesso tempo non hanno costi.

Pertanto il mio voto sarà contrario.

Con voti favorevoli espressi per alzata di mano il cui esito è il seguente : favorevoli n. 7, contrari 2 (Matteis, Luongo), astenuti / su n. 9 presenti e votanti

DELIBERA

Di confermare, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, per l’anno 2019 le tariffe del tributo TASI e la percentuale a carico degli occupanti e possessori già vigenti nell’anno 2018, così riassunte, fermo restando per quanto qui non contemplato le singole discipline legislative di riferimento:

Tipo immobile	ALIQUOTA TASI
Abitazioni principali SOLO CAT. A1-A8-A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria C/6, C/2 e C/7)	1,00 per mille
Altri fabbricati	1,00 per mille
Immobili Cat. D	1,00 per mille
Fabbricati strumentali	ESENTE
Immobili cat. D10	ESENTE
Aree fabbricabili	ESENTE

DETRAZIONI SU IMPOSTA TASI DOVUTA PER UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE (SOLO PER CAT. A/1, A/8 E A/9): NESSUNA

PERCENTUALE TRIBUTO PER IMMOBILI OCCUPATI DA SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE:

- Titolare del diritto reale 80%
- Occupante 20%

Di dare atto che le abitazioni principali esclusi gli immobili Cat A/1, A/8 e A/9 e i terreni agricoli sono esenti per legge;

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2019;

Di dare atto che è rispettato il vincolo della sommatoria aliquote IMU + aliquote TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/013 (Legge di stabilità 2014) modificato con il comma 679 dell'art. 1 della Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge stabilità 2015) come da tabella seguente:

VERIFICA RISPETTO ALIQUOTA MASSIMA IMU + TASI

Tipo immobile	ALIQUOTA TASI APPLICATA	ALIQUOTA IMU APPLICATA	ALIQUOTA MAX IMU+TASI DI LEGGE
Abitazioni principali SOLO CAT. A1-A8-A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria C/6, C/2 e C/7)	1,00 per mille	4,5 per mille	6,0 per mille
Altri fabbricati	1,00 per mille	8,1 per mille	10,6 per mille
Immobili Cat. D	1,00 per mille	8,1 per mille	10,6 per mille
Immobili Strumentali	ESENTE	/	/
Immobili cat. D10	ESENTE	/	/
Aree fabbricabili	ESENTE	8,1 per mille	10,6 per mille

Di individuare i seguenti servizi indivisibili per l'anno 2019, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	EURO
10	5	VIABILITA'	51.400,00
12	7	SERVIZI SOCIO SANITARI E ASSISTENZIALI	17.900,00
12	9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3.700,00
		Totale	73.000,00

Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13 bis e 15 Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e s.m.i, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Di inserire copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688 della Legge n. 147/2013, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui al D.Lgs n. 360/1998;

Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito web del Comune.

Di dare atto che il numero delle rate e le scadenze di pagamento TASI sono fissate dalla Giunta Comunale come previsto dal rispettivo regolamento.

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
(F.to : CHIONO Giambattistino)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to : PUGLIESE Dott. Carmelo)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio digitale accessibile dal sito web istituzionale (art.32,comma 1 legge 18 giugno 2009, n.69), del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 267/2000

Busano _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to PUGLIESE Dott. Carmelo)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(PUGLIESE Dott. Carmelo)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

È divenuta esecutiva in data _____ perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
X È dichiarata immediatamente eseguibile

Busano, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to PUGLIESE Dott. Carmelo)

VISTO: l'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00 PARERE CONTABILE: FAVOREVOLE	IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
VISTO: l'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00 PARERE TECNICO: FAVOREVOLE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO